



**TRIBUNALE DI BARI**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Antonio Diella - Presidente  
Carlotta Soria - Giudice rel.  
Valentina Tripaldi - Giudice

nel procedimento recante n. 894/2019 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso *ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008*, depositato il 16/1/2019;

TRA

[REDACTED], nato l' [REDACTED] in Mali, rappresentato e difeso dall'avv. Mariagrazia Stigliano, domiciliataria

E

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari;

Ministero dell'Interno;

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari;

oggetto: protezione internazionale;

verificata la regolare costituzione del contraddittorio;

visti i criteri tabellari sulle attribuzioni del Got affiancato al togato relatore;

esaminate le risultanze dell'attività delegata al giudice onorario Avv. Tiberio Rucci;

OSSERVA

I.- Il ricorrente, cittadino del Mali, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale in data 5/10/2018, notificato il 9/1/2019, recante il diniego della protezione internazionale e ha chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria, in subordine della protezione umanitaria.

L'Amministrazione è rimasta contumace.

II.- Nel merito, va accolta la domanda di protezione sussidiaria.

Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e il d.lgs. n. 251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Ai sensi degli artt. 2, lett.g), e 14 del d.lgs. n.251/2007, poi, è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per



essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n.27310/2008). In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura "meritevoli" dal legislatore (art. 3, co. 5, d.lgs. n. 251/2007), il giudice non può *sic et simpliciter* accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n. 26278/2005, n.18353/2006, n.26822/2007).

II.1.- Il ricorrente ha basato la sua domanda in sede amministrativa, prima, e giurisdizionale, ora, sulla condizione di perseguitato o comunque di avente diritto alla protezione sussidiaria in ragione del proprio orientamento sessuale; ha riferito di aver abbandonato il proprio paese di origine per il timore di ricevere minacce e aggressioni a causa della sua omosessualità; ha, in particolare, dichiarato che, dopo la morte dei suoi familiari, si era trasferito a casa di un suo cugino che, insieme alla moglie, lo denigrava; per non pesare economicamente su quest'ultimo, non percependo un reddito apprezzabile con la sua attività di elettrauto, aveva intrattenuto rapporti omosessuali con un vicino in cambio di denaro; il cugino che lo ospitava,



venuto a conoscenza della relazione omosessuale, lo aveva cacciato di casa, costringendolo a partire per la Libia; ha posto a fondamento di tali deduzioni esclusivamente le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, oltre a copia dei certificati di morte dei suoi familiari.

Va anzitutto in proposito evidenziata l'irrelevanza dell'audizione diretta del ricorrente, il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.

Sul punto, va osservato che la Corte di Giustizia UE con decisione del 26/7/2017, in C- 348/2016 ha richiamato giurisprudenza costante della Corte, evidenziando che i diritti fondamentali, quale il rispetto del diritto di difesa, ivi compreso il diritto di essere ascoltato, non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2013, G. e R., C-383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 33; dell'11 dicembre 2014, Boudjlida, C-249/13, EU:C:2014:2431, punto 43, nonché del 7 luglio 2016, Lebek, C-70/15, EU:C:2016:524, punto 37).

Con riguardo alla tutela del diritto di essere ascoltato, garantito dall'articolo 47 della Carta europea dei diritti fondamentali, i cui commi primo e secondo corrispondono all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (sentenza del 30 giugno 2016, Toma e Biroul Executorului Judecătoresc Horaiu-Vasile Cruduleci, C-205/15, EU:C:2016:499, punti 40 e 41 e giurisprudenza citata), si puntualizza che non vi è alcun obbligo assoluto di tenere un'udienza pubblica (Corte Edu, 4 giugno 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commissione, C-682/13 P, nonché Corte EDU, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia), ma la valutazione della misura in cui detto onere procedimentale possa incidere sulla lesione della tutela giurisdizionale effettiva va compiuta in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie e segnatamente della natura dell'atto in oggetto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame.

In definitiva, nell'interpretare la direttiva 2013/32 (*Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*), la Corte di Giustizia ha colto la stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'art. 14 della direttiva citata; sicché, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice



competente nell'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione.

Ne discende che l'audizione non costituisce, in linea generale, un obbligo procedurale, ma il relativo espletamento si presta ad essere vagliato dal giudice alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed *ex nunc* contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente.

Ciò posto, alla stregua delle risultanze di causa, deve ritenersi che la narrazione della vicenda personale alla quale l'istante lega la domanda di protezione, così come peraltro rilevato dalla Commissione, si caratterizzi per grave imprecisione, genericità e frammentarietà.

Considerato il totale difetto di prova diretta o indiretta dei fatti che si assumono rilevanti per il diritto alla protezione, i tratti ampiamente deficitari della narrazione del richiedente, oltre a lumeggiarne la non credibilità in sé, per un verso dimostrano che egli non ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la sua domanda, e, per altro verso, non consentono alcun riscontro estrinseco, neppure mediante l'esercizio di poteri istruttori ufficiosi. Vale a dire che, secondo i richiamati parametri del regime dell'onere della prova *in subiecta materia*, come declinati dalla giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, Cass. n.4138/2011), non v'è alcun concreto margine giuridico per apprezzare la veridicità delle allegazioni verbali del ricorrente.

A riprova della inattendibilità della vicenda narrata, va rimarcato che il richiedente, ascoltato dalla Commissione in due occasioni, ha fornito risposte nettamente differenti in ordine alla percezione personale del proprio orientamento sessuale e alla relazione intrattenuta con il suo vicino; nel corso della prima audizione (in data 12/07/18), egli aveva risposto genericamente, non fornendo elementi idonei ad avvalorare la sua condizione (*sentivo di essere aperto a esperienze sia con maschi che con femmine; ho pensato che era solo una cosa per soldi; in Italia non mi sento più omosessuale*); in occasione della seconda (in data 13/08/18), invece, ha affermato "*ancora oggi sento di essere gay*".

Si aggiunga che, pur avendo dichiarato che *«in Mali quando trovano un gay gli tolgono i vestiti, vengono picchiati»*, sia lui che il vicino omisero, nel corso del loro incontro, di adottare qualsivoglia precauzione, lasciando la "*stanza illuminata*" e la "*finestra aperta*" (*«la stanza del signore aveva una finestra grande, non aveva chiuso la finestra, la luce era accesa...»*).

II.2.- Sennonché, anche a voler ritenere, per mera ipotesi, attendibili i fatti narrati, non si potrebbe comunque farne derivare la sussistenza dei presupposti della protezione, atteso che non si ravvisano situazioni di persecuzione, intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.

Difatti il Mali è uno dei pochi paesi dell'Africa occidentale che, pur punendo il compimento di atti di "pubblica indecenza" con la multa e la reclusione, non considera l'omosessualità *ex se* un reato. Ne discende che il timore di ricevere danno appare conseguenza di un mero conflitto di carattere privatistico, al più, sfociato in fatti di violenza privata del tutto estranei al regime della protezione internazionale.



II.3.- Va, peraltro, rilevato che la Commissione non ha dubitato della provenienza del ricorrente dal Mali e precisamente dalla regione di Sikasso; il richiedente ha, infatti, riferito di essere originario di Bougouni, ma di aver vissuto a Bamako, sita nell'area meridionale del Mali.

Come emerge dai rapporti provenienti da fonti nazionali ed internazionali di sicura affidabilità, il Mali vive da tempo una situazione socio-politica di estrema instabilità che minaccia costantemente l'incolumità fisica e la vita stessa di buona parte della popolazione, in molte zone del Paese, in particolar modo nelle zone settentrionali.

Le violenze tra gruppi armati e gli scontri tra comunità continuano a interessare il nord del Mali e si sono diffuse ad altre regioni. Alcuni gruppi armati affiliati con Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) e la Piattaforma, una vaga coalizione di milizie, non hanno rispettato l'accordo del 2015 sulla Pace e la Riconciliazione in Mali. Il conflitto ha inoltre subito un'escalation a causa dell'intervento di gruppi di estremisti islamici.

La perdurante situazione di insicurezza ha indebolito l'autorità delle istituzioni statali in alcune aree del paese, soprattutto nelle regioni centrali e settentrionali. Civili, politici, funzionari pubblici e forze di sicurezza sono presi di mira e uccisi. Dal 2013 sono circa duecento i membri delle forze di pace uccisi in quella che è diventata l'operazione di peacekeeping più letale al mondo. Anche le persone che collaborano con le forze armate nazionali o internazionali si trovano nel mirino dei gruppi armati.

Le popolazioni locali, soprattutto nelle regioni centrali del paese, riferiscono di diffuse violazioni dei diritti umani come esecuzioni sommarie, sparizioni, torture e arresti arbitrari. In un simile contesto, contrabbandieri e trafficanti possono operare in totale impunità.

La crisi ha avuto un effetto devastante e sproporzionato sui bambini, che vengono arruolati forzatamente dai gruppi armati, rapiti e uccisi.

L'accesso degli operatori umanitari è gravemente limitato, e ciò crea notevoli difficoltà nella fornitura di accesso a cure mediche, acqua e servizi igienico-sanitari. Siccità e desertificazione nel Sahel hanno inoltre aggravato la già scarsa disponibilità di cibo.

In tale contesto, l'UNHCR esorta gli Stati a permettere alle persone in fuga dal conflitto in Mali di accedere al loro territorio e alle procedure di asilo. Le persone provenienti dalle regioni colpite dai conflitti in corso non devono esservi riportate, e le altre aree del paese non possono essere considerate alternative valide all'asilo fin quando non vi saranno miglioramenti significativi nella situazione di sicurezza, dello stato di diritto e della tutela dei diritti umani.

Da un recente report sulla situazione complessiva del Mali (pubblicato ad ottobre 2019 dal quotidiano dedicato alla politica internazionale "Sicurezza Internazionale") si evince che un gruppo di militanti jihadisti dell'organizzazione di al-Qaeda nell'Africa occidentale ha attaccato due basi militari nel Mali centrale uccidendo trentotto soldati.

Altri sessanta risultano dispersi e le autorità di Bamako hanno già iniziato le attività di ricerca per portarli in salvo. Il numero di vittime provocato dal duplice



attacco di martedì 1 ottobre è il più alto subito dall'esercito maliano dall'inizio del 2019. Fonti governative hanno confermato che ad essere prese di mira sono state le postazioni di Boulkessi e Mondoro. In risposta all'attentato, l'esercito maliano ha lanciato un'operazione congiunta con le forze del Burkina Faso, supportata dalle truppe del commando francese operativo nell'area. "Tra i ranghi delle forze armate (FAMA) il bilancio provvisorio delle vittime è di trentotto morti, quattro feriti, circa sessanta dispersi e pesanti perdite in termini di attrezzatura ed equipaggiamento", ha dichiarato il governo di Bamako.

Le regioni centrali del Mali sono diventate una sorta di rifugio sicuro per i militanti jihadisti che intendono destabilizzare il potere governativo e attaccare le forze straniere presenti sul territorio nell'ambito di operazioni di peacekeeping. Attentati con ordigni improvvisati sono piuttosto frequenti. Oltre allo Stato Islamico, nel Paese sono attivi, soprattutto al centro e al Nord, diversi gruppi estremisti violenti, di matrice islamista, come il suddetto Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), ma anche al-Qaeda nel Magreb islamico (AQIM), Ansar al-Dine (AAD), e il Macina Liberation Front. JNIM si è formato il 2 marzo 2017 dall'unione della branca sahariana di AQIM, di Ansar al-Dine e del Fronte di liberazione della Macina. Il Global Terrorism Index 2018 ha inserito il Mali al ventiduesimo posto tra i 163 Paesi di cui è stato analizzato l'impatto della minaccia terroristica, con un indice pari a sei. Il centro ed il Nord del Paese, in prossimità dei confini con il Burkina Faso ed il Niger, essendo poco controllati, continuano ad essere le aree maggiormente interessate dalle attività terroristiche.

Nel centro del Paese sono diffusi anche gli scontri tra cacciatori di etnia Dogon e mandriani di etnia Fulani. I primi sono una popolazione africana che conta circa 240.000 individui e vive prevalentemente a Sud del fiume Niger. I Fulani, invece, sono un'etnia nomade dell'Africa occidentale, dedita alla pastorizia e al commercio. Nel marzo 2019, alcuni membri Dogon hanno ucciso oltre 150 residenti in un villaggio Fulani.

La sicurezza del Mali è peggiorata da quando, nel 2013, le forze francesi locali hanno respinto i ribelli islamisti e Tuareg dai territori del Nord, che erano stati occupati nel corso dell'anno precedente. Da allora, si verificano periodicamente attacchi. Inizialmente le azioni terroristiche erano concentrate nel deserto del Nord ma, nel corso del tempo, si sono estese anche nel centro e nel Sud del Paese. Le autorità di Bamako si appoggiano soprattutto all'aiuto della missione dell'Onu, la UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission (MINUSMA) e delle forze francesi per assicurare la stabilità nella regione, minacciata dai continui attacchi terroristici. Nell'ambito della MINUSMA, le Nazioni Unite hanno dispiegato circa 12.000 unità tra polizia ed esercito. Si tratta della missione più pericolosa tra tutte le quelle dei caschi blu. L'iniziativa è stata creata con la Risoluzione 2100 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, il 25 aprile 2013, con l'obiettivo di fornire sostegno al processo di transizione politica e stabilizzazione nel Paese.

In data 23 dicembre 2019, il presidente francese Emmanuel Macron ha riferito che 33 terroristi sono stati "neutralizzati" nel corso di un'operazione condotta da un suo contingente nel Mali centrale. È quanto ha reso noto, sabato 21 dicembre, durante



un discorso rivolto alla comunità francese in Costa d'Avorio, specificando che due gendarmi maliani catturati dai jihadisti nella città di Mopti sono stati, altresì, rilasciati. "Questa mattina siamo riusciti a neutralizzare 33 terroristi, a catturare un prigioniero e a liberare 2 gendarmi maliani che erano tenuti in ostaggio", ha detto Macron durante il suo discorso. Il comandante dell'esercito francese ha dichiarato che i soldati a bordo degli elicotteri hanno utilizzato droni nell'attacco contro la zona dove operano i militanti di Katiba Macina, un gruppo islamista affiliato ad al-Qaeda. Si tratta della stessa area dove i soldati francesi, circa un anno fa, avevano rivendicato, erroneamente, la morte del leader del gruppo, Amadou Koufa.

Infatti, come chiarito dalla Corte di Giustizia nell'esaminare le questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 (si vedano, in proposito, le sentenze 30.1.2014 n. 285; 17.2.2009, n. 465; nonché quelle emesse nella cause C-549/07; C-119/12), la protezione sussidiaria può essere concessa nel caso in cui l'esistenza di un conflitto armato interno induca a ritenere che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, tanto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvio nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

La minaccia di grave danno giustificante la protezione sussidiaria non è necessario che provenga dallo Stato, ben potendo provenire anche da "soggetti non statuali" se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio "non possono o non vogliono fornire protezione" adeguata ai sensi dell'art. 5, lett. c), d.lgs. n. 251/2007 (Cass. n. 25873/2013).

Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che la situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato nello Stato di ritorno può giustificare, ai fini della concessione della protezione sussidiaria, la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (Cass. n. 6503/2014).

III.- L'eccezionalità della situazione determinante l'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria giustifica l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED], con ricorso depositato il 16/1/2019, applicato l'art. 35-bis del decreto legislativo n. 25/2008, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che l'istante ha diritto alla protezione sussidiaria;

3) spese compensate.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, addì 7/1/2020

Il Giudice est.

Carlotta Soria

Il Presidente

Antonio Diella





**TRIBUNALE DI BARI**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Antonio Diella - Presidente  
Carlotta Soria - Giudice rel.  
Valentina Tripaldi - Giudice

nel procedimento recante n. 894/2019 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso *ex art. 35* d.lgs. n. 25/2008, depositato il 16/1/2019;

TRA

[REDACTED], nato l' [REDACTED] in Mali, rappresentato e difeso dall'avv. Mariagrazia Stigliano, domiciliataria

E

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari;

Ministero dell'Interno;

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari;

oggetto: protezione internazionale;

verificata la regolare costituzione del contraddittorio;

visti i criteri tabellari sulle attribuzioni del Got affiancato al togato relatore;

esaminate le risultanze dell'attività delegata al giudice onorario Avv. Tiberio Rucci;

OSSERVA

I.- Il ricorrente, cittadino del Mali, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale in data 5/10/2018, notificato il 9/1/2019, recante il diniego della protezione internazionale e ha chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria, in subordine della protezione umanitaria.

L'Amministrazione è rimasta contumace.

II.- Nel merito, va accolta la domanda di protezione sussidiaria.

Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e il d.lgs. n. 251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Ai sensi degli artt. 2, lett.g), e 14 del d.lgs. n.251/2007, poi, è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per





essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n.27310/2008). In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura "meritevoli" dal legislatore (art. 3, co. 5, d.lgs. n. 251/2007), il giudice non può *sic et simpliciter* accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n. 26278/2005, n.18353/2006, n.26822/2007).

II.1.- Il ricorrente ha basato la sua domanda in sede amministrativa, prima, e giurisdizionale, ora, sulla condizione di perseguitato o comunque di avente diritto alla protezione sussidiaria in ragione del proprio orientamento sessuale; ha riferito di aver abbandonato il proprio paese di origine per il timore di ricevere minacce e aggressioni a causa della sua omosessualità; ha, in particolare, dichiarato che, dopo la morte dei suoi familiari, si era trasferito a casa di un suo cugino che, insieme alla moglie, lo denigrava; per non pesare economicamente su quest'ultimo, non percependo un reddito apprezzabile con la sua attività di elettrauto, aveva intrattenuto rapporti omosessuali con un vicino in cambio di denaro; il cugino che lo ospitava,



venuto a conoscenza della relazione omosessuale, lo aveva cacciato di casa, costringendolo a partire per la Libia; ha posto a fondamento di tali deduzioni esclusivamente le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, oltre a copia dei certificati di morte dei suoi familiari.

Va anzitutto in proposito evidenziata l'irrelevanza dell'audizione diretta del ricorrente, il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.

Sul punto, va osservato che la Corte di Giustizia UE con decisione del 26/7/2017, in C- 348/2016 ha richiamato giurisprudenza costante della Corte, evidenziando che i diritti fondamentali, quale il rispetto del diritto di difesa, ivi compreso il diritto di essere ascoltato, non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2013, G. e R., C-383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 33; dell'11 dicembre 2014, Boudjlida, C-249/13, EU:C:2014:2431, punto 43, nonché del 7 luglio 2016, Lebek, C-70/15, EU:C:2016:524, punto 37).

Con riguardo alla tutela del diritto di essere ascoltato, garantito dall'articolo 47 della Carta europea dei diritti fondamentali, i cui commi primo e secondo corrispondono all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (sentenza del 30 giugno 2016, Toma e Biroul Executorului Judecatoresc Horaiu-Vasile Cruduleci, C-205/15, EU:C:2016:499, punti 40 e 41 e giurisprudenza citata), si puntualizza che non vi è alcun obbligo assoluto di tenere un'udienza pubblica (Corte Edu, 4 giugno 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commissione, C-682/13 P, nonché Corte EDU, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia), ma la valutazione della misura in cui detto onere procedimentale possa incidere sulla lesione della tutela giurisdizionale effettiva va compiuta in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie e segnatamente della natura dell'atto in oggetto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame.

In definitiva, nell'interpretare la direttiva 2013/32 (*Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*), la Corte di Giustizia ha colto la stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'art. 14 della direttiva citata; sicché, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice



competente nell'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione.

Ne discende che l'audizione non costituisce, in linea generale, un obbligo procedurale, ma il relativo espletamento si presta ad essere vagliato dal giudice alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed *ex nunc* contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente.

Ciò posto, alla stregua delle risultanze di causa, deve ritenersi che la narrazione della vicenda personale alla quale l'istante lega la domanda di protezione, così come peraltro rilevato dalla Commissione, si caratterizzi per grave imprecisione, genericità e frammentarietà.

Considerato il totale difetto di prova diretta o indiretta dei fatti che si assumono rilevanti per il diritto alla protezione, i tratti ampiamente deficitari della narrazione del richiedente, oltre a lumeggiarne la non credibilità in sé, per un verso dimostrano che egli non ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la sua domanda, e, per altro verso, non consentono alcun riscontro estrinseco, neppure mediante l'esercizio di poteri istruttori ufficiosi. Vale a dire che, secondo i richiamati parametri del regime dell'onere della prova *in subiecta materia*, come declinati dalla giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, Cass. n.4138/2011), non v'è alcun concreto margine giuridico per apprezzare la veridicità delle allegazioni verbali del ricorrente.

A riprova della inattendibilità della vicenda narrata, va rimarcato che il richiedente, ascoltato dalla Commissione in due occasioni, ha fornito risposte nettamente differenti in ordine alla percezione personale del proprio orientamento sessuale e alla relazione intrattenuta con il suo vicino; nel corso della prima audizione (in data 12/07/18), egli aveva risposto genericamente, non fornendo elementi idonei ad avvalorare la sua condizione (*sentivo di essere aperto a esperienze sia con maschi che con femmine; ho pensato che era solo una cosa per soldi; in Italia non mi sento più omosessuale*); in occasione della seconda (in data 13/08/18), invece, ha affermato "*ancora oggi sento di essere gay*".

Si aggiunga che, pur avendo dichiarato che *«in Mali quando trovano un gay gli tolgono i vestiti, vengono picchiati»*, sia lui che il vicino omisero, nel corso del loro incontro, di adottare qualsivoglia precauzione, lasciando la "*stanza illuminata*" e la "*finestra aperta*" (*«la stanza del signore aveva una finestra grande, non aveva chiuso la finestra, la luce era accesa...»*).

II.2.- Sennonché, anche a voler ritenere, per mera ipotesi, attendibili i fatti narrati, non si potrebbe comunque farne derivare la sussistenza dei presupposti della protezione, atteso che non si ravvisano situazioni di persecuzione, intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.

Difatti il Mali è uno dei pochi paesi dell'Africa occidentale che, pur punendo il compimento di atti di "pubblica indecenza" con la multa e la reclusione, non considera l'omosessualità *ex se* un reato. Ne discende che il timore di ricevere danno appare conseguenza di un mero conflitto di carattere privatistico, al più, sfociato in fatti di violenza privata del tutto estranei al regime della protezione internazionale.



II.3.- Va, peraltro, rilevato che la Commissione non ha dubitato della provenienza del ricorrente dal Mali e precisamente dalla regione di Sikasso; il richiedente ha, infatti, riferito di essere originario di Bougouni, ma di aver vissuto a Bamako, sita nell'area meridionale del Mali.

Come emerge dai rapporti provenienti da fonti nazionali ed internazionali di sicura affidabilità, il Mali vive da tempo una situazione socio-politica di estrema instabilità che minaccia costantemente l'incolumità fisica e la vita stessa di buona parte della popolazione, in molte zone del Paese, in particolar modo nelle zone settentrionali.

Le violenze tra gruppi armati e gli scontri tra comunità continuano a interessare il nord del Mali e si sono diffuse ad altre regioni. Alcuni gruppi armati affiliati con Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) e la Piattaforma, una vaga coalizione di milizie, non hanno rispettato l'accordo del 2015 sulla Pace e la Riconciliazione in Mali. Il conflitto ha inoltre subito un'escalation a causa dell'intervento di gruppi di estremisti islamici.

La perdurante situazione di insicurezza ha indebolito l'autorità delle istituzioni statali in alcune aree del paese, soprattutto nelle regioni centrali e settentrionali. Civili, politici, funzionari pubblici e forze di sicurezza sono presi di mira e uccisi. Dal 2013 sono circa duecento i membri delle forze di pace uccisi in quella che è diventata l'operazione di peacekeeping più letale al mondo. Anche le persone che collaborano con le forze armate nazionali o internazionali si trovano nel mirino dei gruppi armati.

Le popolazioni locali, soprattutto nelle regioni centrali del paese, riferiscono di diffuse violazioni dei diritti umani come esecuzioni sommarie, sparizioni, torture e arresti arbitrari. In un simile contesto, contrabbandieri e trafficanti possono operare in totale impunità.

La crisi ha avuto un effetto devastante e sproporzionato sui bambini, che vengono arruolati forzatamente dai gruppi armati, rapiti e uccisi.

L'accesso degli operatori umanitari è gravemente limitato, e ciò crea notevoli difficoltà nella fornitura di accesso a cure mediche, acqua e servizi igienico-sanitari. Siccità e desertificazione nel Sahel hanno inoltre aggravato la già scarsa disponibilità di cibo.

In tale contesto, l'UNHCR esorta gli Stati a permettere alle persone in fuga dal conflitto in Mali di accedere al loro territorio e alle procedure di asilo. Le persone provenienti dalle regioni colpite dai conflitti in corso non devono esservi riportate, e le altre aree del paese non possono essere considerate alternative valide all'asilo fin quando non vi saranno miglioramenti significativi nella situazione di sicurezza, dello stato di diritto e della tutela dei diritti umani.

Da un recente report sulla situazione complessiva del Mali (pubblicato ad ottobre 2019 dal quotidiano dedicato alla politica internazionale "Sicurezza Internazionale") si evince che un gruppo di militanti jihadisti dell'organizzazione di al-Qaeda nell'Africa occidentale ha attaccato due basi militari nel Mali centrale uccidendo trentotto soldati.

Altri sessanta risultano dispersi e le autorità di Bamako hanno già iniziato le attività di ricerca per portarli in salvo. Il numero di vittime provocato dal duplice



attacco di martedì 1 ottobre è il più alto subito dall'esercito maliano dall'inizio del 2019. Fonti governative hanno confermato che ad essere prese di mira sono state le postazioni di Boukessi e Mondoro. In risposta all'attentato, l'esercito maliano ha lanciato un'operazione congiunta con le forze del Burkina Faso, supportata dalle truppe del commando francese operativo nell'area. "Tra i ranghi delle forze armate (FAMA) il bilancio provvisorio delle vittime è di trentotto morti, quattro feriti, circa sessanta dispersi e pesanti perdite in termini di attrezzatura ed equipaggiamento", ha dichiarato il governo di Bamako.

Le regioni centrali del Mali sono diventate una sorta di rifugio sicuro per i militanti jihadisti che intendono destabilizzare il potere governativo e attaccare le forze straniere presenti sul territorio nell'ambito di operazioni di peacekeeping. Attentati con ordigni improvvisati sono piuttosto frequenti. Oltre allo Stato Islamico, nel Paese sono attivi, soprattutto al centro e al Nord, diversi gruppi estremisti violenti, di matrice islamista, come il suddetto Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), ma anche al-Qaeda nel Magreb islamico (AQIM), Ansar al-Dine (AAD), e il Macina Liberation Front. JNIM si è formato il 2 marzo 2017 dall'unione della branca sahariana di AQIM, di Ansar al-Dine e del Fronte di liberazione della Macina. Il Global Terrorism Index 2018 ha inserito il Mali al ventiduesimo posto tra i 163 Paesi di cui è stato analizzato l'impatto della minaccia terroristica, con un indice pari a sei. Il centro ed il Nord del Paese, in prossimità dei confini con il Burkina Faso ed il Niger, essendo poco controllati, continuano ad essere le aree maggiormente interessate dalle attività terroristiche.

Nel centro del Paese sono diffusi anche gli scontri tra cacciatori di etnia Dogon e mandriani di etnia Fulani. I primi sono una popolazione africana che conta circa 240.000 individui e vive prevalentemente a Sud del fiume Niger. I Fulani, invece, sono un'etnia nomade dell'Africa occidentale, dedita alla pastorizia e al commercio. Nel marzo 2019, alcuni membri Dogon hanno ucciso oltre 150 residenti in un villaggio Fulani.

La sicurezza del Mali è peggiorata da quando, nel 2013, le forze francesi locali hanno respinto i ribelli islamisti e Tuareg dai territori del Nord, che erano stati occupati nel corso dell'anno precedente. Da allora, si verificano periodicamente attacchi. Inizialmente le azioni terroristiche erano concentrate nel deserto del Nord ma, nel corso del tempo, si sono estese anche nel centro e nel Sud del Paese. Le autorità di Bamako si appoggiano soprattutto all'aiuto della missione dell'Onu, la UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission (MINUSMA) e delle forze francesi per assicurare la stabilità nella regione, minacciata dai continui attacchi terroristici. Nell'ambito della MINUSMA, le Nazioni Unite hanno dispiegato circa 12.000 unità tra polizia ed esercito. Si tratta della missione più pericolosa tra tutte le quelle dei caschi blu. L'iniziativa è stata creata con la Risoluzione 2100 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, il 25 aprile 2013, con l'obiettivo di fornire sostegno al processo di transizione politica e stabilizzazione nel Paese.

In data 23 dicembre 2019, il presidente francese Emmanuel Macron ha riferito che 33 terroristi sono stati "neutralizzati" nel corso di un'operazione condotta da un suo contingente nel Mali centrale. È quanto ha reso noto, sabato 21 dicembre, durante



un discorso rivolto alla comunità francese in Costa d'Avorio, specificando che due gendarmi maliani catturati dai jihadisti nella città di Mopti sono stati, altresì, rilasciati. "Questa mattina siamo riusciti a neutralizzare 33 terroristi, a catturare un prigioniero e a liberare 2 gendarmi maliani che erano tenuti in ostaggio", ha detto Macron durante il suo discorso. Il comandante dell'esercito francese ha dichiarato che i soldati a bordo degli elicotteri hanno utilizzato droni nell'attacco contro la zona dove operano i militanti di Katiba Macina, un gruppo islamista affiliato ad al-Qaeda. Si tratta della stessa area dove i soldati francesi, circa un anno fa, avevano rivendicato, erroneamente, la morte del leader del gruppo, Amadou Koufa.

Infatti, come chiarito dalla Corte di Giustizia nell'esaminare le questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 (si vedano, in proposito, le sentenze 30.1.2014 n. 285; 17.2.2009, n. 465; nonché quelle emesse nella cause C-549/07; C-119/12), la protezione sussidiaria può essere concessa nel caso in cui l'esistenza di un conflitto armato interno induca a ritenere che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, tanto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvio nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

La minaccia di grave danno giustificante la protezione sussidiaria non è necessario che provenga dallo Stato, ben potendo provenire anche da "soggetti non statuali" se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio "non possono o non vogliono fornire protezione" adeguata ai sensi dell'art. 5, lett. c), d.lgs. n. 251/2007 (Cass. n. 25873/2013).

Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che la situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato nello Stato di ritorno può giustificare, ai fini della concessione della protezione sussidiaria, la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (Cass. n. 6503/2014).

III.- L'eccezionalità della situazione determinante l'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria giustifica l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED], con ricorso depositato il 16/1/2019, applicato l'art. 35-bis del decreto legislativo n. 25/2008, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che l'istante ha diritto alla protezione sussidiaria;

3) spese compensate.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, addì 7/1/2020

Il Giudice est.

Carlotta Soria

Il Presidente

Antonio Diella

